



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 606 / 2026
del 14/09/2026

Servizio AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' PREVISTE DAL CCNL 2022, DAL CCDI 2025-2027 E DALL'ARTICOLO 24 C. 1 DEL CCNL 2000 IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nominato con decreto sindacale n. 17 del 23/12/2025

PREMESSO che con determinazione n. 13 del 05/01/2026 si procedeva alla costituzione del fondo per il lavoro straordinario anno 2026 ed assegnazione ai responsabili di servizio;

VISTO il prospetto del lavoro straordinario effettuato nel mese di AGOSTO 2026 come allegato alla presente determinazione;

RITENUTO di procedere alla liquidazione dei compensi corrispondenti alle ore effettivamente prestate al personale indicato nel prospetto allegato in base ai seguenti criteri:

1) Per il personale a tempo pieno, ai sensi dell'art. 32 CCNL 16/11/2022 tutt'ora in vigore, di corrispondere una maggiorazione pari al 15% per il lavoro straordinario diurno, al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e festivo;

2) Per il personale a tempo parziale, ai sensi art. 55 commi 2, 4, 5 e 6 del CCNL 23/02/2026: " 2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del D. lgs. n. 81/2015.

La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.

4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.

5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 74, comma 2, lettera d) del presente CCNL, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%.”;

VISTI:

- l'art. 26 c. 1 CCNL del Personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sottoscritto in data 23.02.2026 riguardante il trattamento per attività prestata in giorno festivo (domenicale);
- l'art. 47 del CCNL del Personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sottoscritto in data 23.02.2026, riguardante l'indennità di Servizio Esterno;
- l'art. 25 del CCNL del Personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sottoscritto in data 23.02.2026 riguardante la Turnazione;
- gli artt. 80-84 bis - 100 del CCNL 2019-2021 del Personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 16.11.2022 rispettivamente riferiti all'utilizzo del fondo risorse decentrate ed alle indennità condizioni di lavoro;

CONSIDERATO che l'art. 16 del CCDI 2025/2027 sull'indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 84 bis del CCNL 16/11/2022 prevede che l'indennità di rischio e disagio sia erogata mensilmente con riferimento a:

- rilevazione delle presenze
- incidenza percentuale dell'entità dell'effettivo svolgimento dell'attività indennizzata rispetto all'orario di presenza in servizio;

ATTESO che l'art. 22 del CCDI 2025/2027 in merito all'indennità di servizio esterno di cui all'art.100 del CCNL 16/11/2022 al comma 4 dispone che l'erogazione dell'indennità giornaliera sia dovuta nel caso sia svolto almeno il 50 % di orario giornaliero in servizi esterni;

DATO ATTO che il successivo comma 5 art. 22 e art. 23 CCDI 2025/2027 disciplina l'erogazione mensile dell'indennità stessa sulla base:

- della rilevazione delle presenze;
- dell'attestazione del comandante in merito allo svolgimento dei servizi esterni;
- della rilevazione dei turni svolti dagli stessi Agenti.

VISTE con riferimento all'indennità di disagio e di rischio, le indicazioni fornite dai Responsabili dei servizi coinvolti in ordine all'incidenza percentuale del rischio e disagio rispetto all'orario di presenza e le indicazioni del Comandante di Polizia Locale in merito allo svolgimento dei servizi esterni;

ATTESO che con riferimento al rischio e disagio hanno diritto alla relativa indennità giornaliera di cui all'articolo 17 di €. 3,00 per il disagio ed €. 2,00 per il rischio, in rapporto ai giorni di effettivo servizio;

DATO ATTO che in virtù di quanto stabilito dal CCDI 2025-2027 siglato in data 29.12.2025 che prevede, all'art. 22 comma 3, che sia riconosciuto per lo svolgimento del servizio esterno un importo giornaliero di €. 3,00 di cui €. 2,00 a carico del fondo Trattamento Accessorio ed €. 1,00 a carico del maggior Riscosso ai sensi art. 208 Codice della Strada;

VISTO CHE l'art. 25 comma 5 del CCNL 2022-2024 prevede che: "al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

- a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del CCNL 16.11.2022;
- b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del CCNL 16.11.2022;
- c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del CCNL 16.11.2022;
- d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del CCNL 16.11.2022.

5. bis. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da parte del personale turnista, da titolo all'indennità di cui al comma 5, lett. d), fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4 lett. ac) del presente CCNL";

VISTO il prospetto delle sopra citate indennità maturate nel mese di AGOSTO 2026 come allegato alla presente determinazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett e) della L. n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento è il dipendente Citti Massimiliano;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- Il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. (Ordinamento Enti Locali);
- La L. n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. (Procedimento amministrativo);
- La L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i. (Anticorruzione);
- Il D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 (Trasparenza);
- Il GDPR 679/2016, il D. Lgs 196/2003 s.m.i. e D. Lgs 101/2018 (Privacy);
- L'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- Il D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011 (Antimafia);
- Lo Statuto del Comune di Albano Sant'Alessandro;
- Il Regolamento di Contabilità del Comune di Albano Sant'Alessandro;

- Il Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Albano S.A.;

ATTESO che:

- Con Deliberazione Consiliare n. 41 del 17/12/2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/28;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 30/03/2026, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo al bilancio di previsione 2026/28;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

CONSIDERATO che l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili;

DATO ATTO che, in ottemperanza all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;

RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione.

D E T E R M I N A

DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DI:

- LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI AGOSTO

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 250,78 al bilancio di previsione 2026 – 2028 esercizio 2026 sul **capitolo 7096 art. 10 missione 1 – programma 10 – gruppo 2° livello 101 codice di bilancio 1.01.01.01.003**;

- INDENNITÀ' CONTRATTUALI PER IL MESE DI AGOSTO

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.288,55 per le indennità di turno, rischio, disagio, servizio esterno e trattamento per attività prestata in giorno festivo per le motivazioni in premessa specificate al bilancio di previsione 2026 – 2028 esercizio 2026 sul **capitolo 7096 art. 20 missione 1 – programma 10 – gruppo 2° livello 101 codice di bilancio 1.01.01.01.004**;

Di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, trattandosi di un provvedimento che comporta un impegno di spesa, il programma

dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa medesimo e compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

Di prendere atto del divieto di contrarre con l'Ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro con dipendenti di questa amministrazione non consentiti dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage);

Di dare atto che, in relazione al presente provvedimento, è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 Bis, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Di dichiarare che i dati personali riferiti al presente procedimento verranno trattati in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 e del Codice della Privacy, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018;

Albano S.A., 14/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TASCHINI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)